



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

### AMBITO: PERMESSO DI COSTRUIRE – SILENZIO ASSENSO

**TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 518 dd. 27.02.2024 - titolo edilizio in variante al permesso di costruire: termine procedimento: ammessa sospensione ed interruzione, per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti - non conformità urbanistico-edilizia è requisito di validità del titolo formatosi con il silenzio-assenso e non requisito di perfezionamento del silenzio; confermato dal disposto dell'art. 2 comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990**

La sentenza in commento interviene in un caso in cui è contestato dal ricorrente il mancato riconoscimento del maturato silenzio assenso sulla domanda di variante al permesso di costruire presentata al Comune e viene richiesto l'annullamento del provvedimento, con cui il Comune stesso ha negato il rilascio del titolo edilizio.

Nel ricostruire la fattispecie, il TAR chiarisce che, dal combinato disposto dei commi terzo e sesto dell'art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 si ricava che, nel caso in cui sia stato emanato l'atto di preavviso di rigetto, il termine per la conclusione del procedimento instaurato a seguito di presentazione di domanda di rilascio di permesso di costruire è pari a cento giorni, di cui sessanta assegnati al responsabile del procedimento per la formulazione della sua proposta, e quaranta assegnati all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale. In base ai commi 4 e 5 dello stesso art. 20, il termine assegnato al responsabile del procedimento può essere sospeso nel caso in cui egli rivolga formale invito al proponente ad apportare modifiche al progetto, e può essere interrotto, per una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata. Il comma 8 dell'art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce poi che *"Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali [...]"*.

La sentenza accogliendo il ricorso, aderisce al recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica non costituisce condizione necessaria ai fini della formazione del silenzio-assenso: questo si produce anche quando l'intervento non sia conforme alla normativa urbanistica, poiché tale conformità è requisito di validità del titolo formatosi con il silenzio-assenso e non requisito di perfezionamento della fattispecie, residuando in capo all'Amministrazione il potere di intervenire in autotutela in caso di intervento non conforme. Con altre parole, la conformità dell'intervento alla normativa urbanistico edilizia costituisce requisito di validità del titolo tacito formatosi con il silenzio-assenso e non requisito di perfezionamento della fattispecie.

La sentenza precisa che, diversamente opinando, la norma che prevede la formazione del silenzio-assenso sarebbe di scarsa utilità per colui che, dopo aver proposto la domanda di rilascio del permesso di costruire, non riceva alcuna risposta dall'amministrazione posto che quest'ultima potrebbe sempre intervenire senza oneri e vincoli procedurali, disconoscendo in qualunque tempo gli effetti della domanda stessa. A supporto di questa conclusione soccorre, secondo il Giudice, l'art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990 (introdotto dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020), nella parte in cui afferma che *"Le determinazioni relative [...] agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli [...] 20, comma 1, [...] sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni"*. La norma, precisando che l'amministrazione può intervenire in autotutela per annullare il titolo tacito illegittimo, ammette che il silenzio-assenso possa formarsi anche quando la domanda non sia conforme alla vigente normativa (mentre la soluzione opposta, che esclude che sulla domanda riguardante un intervento non conforme possa formarsi il silenzio-assenso, sottrae questa fattispecie alla disciplina della annullabilità) (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2661; id., 8 luglio 2022, n. 5746; Tar Lombardia, Milano, sez. II, sent. n. 2068/2023).

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

---

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

---

**Link:** [https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar\\_mi&nrg=202300142&nomeFile=202400518\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202300142&nomeFile=202400518_01.html&subDir=Provvedimenti)